

Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge il legislatore regionale procede all'istituzione di tre misure necessarie per garantire un futuro alle Terre Alte, ai piccoli Comuni di montagna. Lo spopolamento, che ad oggi colpisce in maniera inesorabile soprattutto i piccoli Comuni di montagna non turistici, è un fenomeno che ha radici lontane, che risalgono all'Unità d'Italia. È continuato poi col Fascismo e anche durante il secondo Dopoguerra ha subito un'accelerazione. Per non parlare degli ultimi decenni in cui, a causa dell'urbanizzazione sempre maggiore, si verificano casi di piccoli Comuni in cui manca una "massa critica" per rendere la comunità viva e dinamica.

Vivere in montagna costa di più, ma la montagna e le sue comunità devono rimanere vive. Se le Terre Alte si spopolano la montagna muore. Ecco perché sono necessarie misure a sostegno della natalità, di chi decide di trasferirsi in montagna sfruttandone i punti di forza e di chi già in montagna ci vive. I dati sono chiari: l'analisi della popolazione nella Regione evidenzia che l'asse centrale vede 92.308 residenti, la media montagna 17.596, l'alta montagna 13.051 per un totale della popolazione della Valle d'Aosta di 122.955 abitanti per il 2023. Ad oggi quindi, il 75% degli abitanti della Regione abita nell'asse centrale, lasciando sguarnite parti intere di territorio che stanno soffrendo a causa dello spopolamento, dell'invecchiamento della popolazione e dell'emigrazione dei propri giovani. Fa specie leggere le analisi proposte per esempio da Augusta Vittoria Cerutti in *Il fenomeno urbano in Valle d'Aosta* che sottolineavano come già nel 1970 la Regione presentava i più alti tassi di popolazione urbana fra tutte le valli alpine, infatti già allora il 49% della popolazione valdostana abitava fra Pont-Saint-Martin, Donnas, Verrès, Saint-Vincent, Châtillon, Aosta e Morgex; oggi la situazione è addirittura peggiorata.

Era necessario capire quali fossero i Comuni su cui intervenire urgentemente: questi sono quelli piccoli di montagna che non sono turistici. Ciò non significa che anche i Comuni turistici o di fondovalle non soffrano dello spopolamento, però era doveroso pensare ad una misura che provasse ad invertire i movimenti di emigrazione interna verticale di chi abita in montagna per andare a vivere in basso, nel fondovalle, o addirittura fuori Valle. Ad oggi, se si analizzano i sistemi insediativi, è evidente che quelli più dinamici sono concentrati nel fondovalle e nella montagna turistica, mentre quelli che corrispondono ai piccoli Comuni si stanno spegnendo. Sul ragionamento iniziale svolto in ottica della Proposta di Legge, si era pensato di coinvolgere anche gli abitanti delle singole frazioni montane dei Comuni (La Salle, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes...) che magari insistono maggiormente sul fondovalle ma che però hanno una parte dei loro villaggi in altitudine. Purtroppo, dopo un confronto con l'Osservatorio Economico e Sociale della Regione e con la Struttura Finanze e Tributi, è emerso che non esiste un elenco dei residenti per frazione rendendo così impossibile la quantificazione economica dell'eventuale misura. Nonostante ciò, l'idea di avere misure specifiche diverse anche all'interno di uno stesso Comune morfologicamente non omogeneo rimane un obiettivo importante da perseguire una volta richiesti ed elaborati i dati comunali.

Per l'individuazione dei Comuni, sono state fatte diverse proiezioni con diverse opzioni in merito all'altitudine e alla popolazione, ma la sintesi migliore è stata trovata con i parametri relativi al numero di abitanti inferiore ad 800 e con l'avere la sede del proprio municipio al di sopra dei 650 metri di altitudine. Alle condizioni attuali di popolazione, i Comuni individuati sono dunque: Allein, Antey-Saint-André, Avise, Bionaz, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois,

Champorcher, Doues, Emarèse, Etroubles, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Introd, Issime, La Magdeleine, Lillianes, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche. In base ai dati del 2021, la loro popolazione complessiva è di 11.745 abitanti mentre nel 2011 questa era di 12.286. In 10 anni si sono persi più di 500 abitanti in questi Comuni. Dati che sono evidenziati anche dallo studio *Struttura e dinamica demografica della Regione Valle d'Aosta e delle sue aggregazioni infra-regionali*, per cui l'alta montagna non turistica tra il 2011 e il 2020 ha perso il 5,8% della popolazione. Ci sono una serie di piccoli Comuni che stanno perdendo la loro massa critica minima e ciò alimenta un circolo vizioso da invertire: meno popolazione, meno servizi, ulteriore calo della popolazione a causa della mancanza di servizi. Sul tema dei servizi la Regione da decenni si è spesa per mantenerli anche nei piccoli Comuni di montagna, basti pensare alle scuole. Inoltre, la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) può dare delle risposte che sono complementari a questo provvedimento.

Questa Proposta di Legge probabilmente non sarà dunque sufficiente per invertire la rotta per ciò che concerne lo spopolamento, per i territori montani è necessaria una maggiore defiscalizzazione che però, nel momento di presentazione di questo provvedimento, non è possibile se non per ciò che concerne l'esenzione dall'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), presente nella Proposta. Politiche di attrattività di imprese, di favore per la nascita di nuove attività, di incentivo per i giovani ad andarsene per studiare, ma poi riportare le loro competenze acquisite sul territorio valdostano sfruttando le sue peculiarità di terra di confine, devono accompagnare la Proposta in oggetto.

Istituendo tre misure riguardanti un assegno di natalità, lo *Chèque Valdôtain*, un incentivo per i nuovi residenti, lo *Chèque Montagnard* e un'esenzione dall'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per chi vive nei piccoli Comuni di montagna, si vuole invertire il trend negativo che sta portando tanti Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta a vedere spegnersi la propria vita sociale e a diventare Comuni di sole seconde case. I piccoli Comuni montani non devono essere territori marginali, devono essere territori centrali dello sviluppo economico, culturale e sociale della Regione Autonoma Valle d'Aosta mantenendo una caratterizzazione linguistica e culturale riguardo alle lingue minoritarie (Francoprovenzale, *Titsch* e *Töitschu*) e alla cultura Francoprovenzale e Walser molto forte. Ecco perché, per ogni nuovo nucleo familiare che deciderà di trasferirsi in uno dei piccoli Comuni di montagna, sarà necessario frequentare un corso di lingua e cultura Francoprovenzale e di lingua *Titsch* o *Töitschu* e di cultura Walser rispettivamente nei Comuni di Issime/*Eischeme*, Gressoney-Saint-Jean/*Ònderteil* e Gressoney-La-Trinité/*Oberteil*.

Per ciò che concerne gli impatti finanziari, si è deciso di stanziare 400.000 euro per il 2024, 500.000 per il 2025 e 600.000 per il 2026 per l'assegno di natalità, calcolando il numero di nati negli ultimi anni (all'incirca 70) nei piccoli Comuni di montagna moltiplicato per 5.000 euro, tenendosi un margine e aumentando l'importo in caso di successo della misura e quindi un incremento delle nascite importante.

Per l'incentivo per i nuovi residenti invece la quantificazione è più complessa in quanto soprattutto con una prospettiva nel medio termine questa misura potrebbe avere successo. Cambiare residenza potrebbe comportare un cambio anche di vita, con conseguente cambio di lavoro e di abitudini, da prevedere oculatamente per un nucleo familiare. Inoltre, l'efficacia di questo incentivo dipenderà anche dalla pubblicità che si farà di esso, prevista dal comma 4 dell'articolo 5. Si è dunque optato di stanziare 200.000 mila euro per il 2024, 300.000 per il 2025 e 400.000 per il 2026, contando sul fatto che la misura abbia successo nel corso degli anni.

Per ciò che riguarda la campagna comunicativa sono stati destinati 50 mila euro annuali da declinare in attività che possano dare pubblicità all'assegno di natalità e all'incentivo per i nuovi residenti.

Per quanto concerne la defiscalizzazione, la minore entrata stimata sul bilancio regionale, derivante dall'applicazione dell'articolo 6, cioè l'esenzione dall'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è determinata in euro 1.600.000 per l'anno 2024, in euro 1.700.000 per l'anno 2025 e in euro 2.100.000 per l'anno 2026. L'ammontare della minore entrata nel triennio è in aumento in quanto si prevede che ci siano nuclei familiari che, spinti dalle misure previste dagli articoli 3 e 4 della legge, abbiano diritto all'esenzione all'addizionale regionale IRPEF.

L'articolo 1, comma 1, enuncia la finalità e l'oggetto della presente proposta di legge e richiama gli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma della Costituzione. Al fine di contrastare il declino demografico dei piccoli Comuni di montagna, si promuove una misura per la natalità e un contributo per l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli Comuni di montagna valorizzando il particolarismo linguistico e culturale delle comunità locali. Il **comma 2** garantisce un'esenzione dall'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) col fine di dare un sostegno a chi già vive nei piccoli Comuni di montagna.

L'articolo 2, comma 1, definisce quali sono i piccoli Comuni di montagna, cioè quelli che al 31 dicembre 2023 hanno una popolazione inferiore agli 800 abitanti e la sede del proprio municipio al di sopra dei 650 metri di altitudine. Il **comma 2** stabilisce che la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, approva l'elenco dei Comuni che presentano le caratteristiche di cui al comma 1 e lo aggiorna triennialmente.

L'articolo 3, comma 1, istituisce l'assegno di natalità *Chèque Valdôtain* come misura volta a favorire l'incremento delle nascite e la valorizzazione della genitorialità nei piccoli Comuni di montagna. Il **comma 2** evidenzia che l'assegno è corrisposto per dodici mensilità fino ad un massimo di 5.000 euro annui in favore dei nuclei familiari al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino tre anni di età. Il **comma 3** prevede che i soggetti beneficiari dell'assegno di natalità sono i genitori residenti in un piccolo Comune di montagna della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ovvero trasferiscano la propria residenza in uno di detti Comuni e che percepiscano un reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a 50.000 euro. Il **comma 4** sottolinea come la residenza nel piccolo Comune di montagna deve essere mantenuta per almeno dieci anni, pena la decadenza dall'assegno di natalità e la restituzione delle somme percepite. Nel **comma 5** si stabilisce che sono comunque esclusi i nuclei familiari in cui uno o più dei componenti occupino o abbiano occupato abusivamente alloggi, immobili o terreni pubblici o privati, non abbiano permesso ai minori del nucleo familiare di adempiere all'obbligo scolastico, siano stati condannati, nei cinque anni precedenti, per reati contro la pubblica amministrazione, reati contro minori, persone con disabilità o fragili, reati dolosi commessi con violenza alla persona, reati predatori o reati in materia di sostanze stupefacenti. Il **comma 6** dettaglia la priorità per l'assegno, dapprima per nuclei familiari in cui il nascituro o il minore adottato o in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età, poi per i nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore, successivamente per i nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido, i nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo ed infine i nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al secondo. Nel **comma 7** si

sottolinea che l'ordine di priorità di cui al comma 6 è applicato dapprima ai nuclei familiari già residenti in un piccolo Comune di montagna del territorio regionale e, successivamente, ai nuclei familiari in cui i genitori del nascituro o del minore adottato o in affido intendono trasferire la propria residenza, per almeno dieci anni, in uno dei detti Comuni. Il **comma 8** specifica che l'assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con il contributo di cui all'articolo 4.

L'**articolo 4, comma 1**, istituisce un incentivo per i nuovi residenti nei piccoli Comuni di montagna, lo *Chèque Montagnard*. È previsto un contributo economico per un triennio pari a 5.000 annui ai nuclei familiari che trasferiscono la propria residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione e la mantengono per almeno dieci anni. Nel **comma 2** sono inseriti i requisiti che i componenti del nucleo familiare devono possedere: essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero apolidi o stranieri con regolare permesso di soggiorno; percepire un reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 50.000 euro e almeno due componenti il nucleo familiare devono avere un'età, alla data di richiesta del contributo, inferiore a 70 anni. Al **comma 3** si dichiara che per coloro che già risiedono nel territorio regionale, per potersi trasferire e avere accesso al contributo, il Comune di provenienza deve avere una popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2023. Il **comma 4** stabilisce che per avere accesso al contributo, il nucleo familiare richiedente deve dichiarare e dimostrare che l'immobile ubicato nel Comune di nuova residenza, sia esso di proprietà o derivante da un contratto di locazione o di comodato o altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficio. Il **comma 5** sottolinea che l'importo del contributo di cui al comma 1 è raddoppiato qualora i nuclei familiari richiedenti avviino nel piccolo Comune montano di nuova residenza un'attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storicoartistico mentre il **comma 6** che il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno di natalità di cui all'articolo 3. L'aspetto culturale e linguistico, in ottica di integrazione nella comunità locale, è centrale nel **comma 7**. Infatti, ai fini del conseguimento del contributo, tutti i componenti del nucleo familiare di età compresa tra i 7 e i 69 anni che non siano affetti da disabilità ai sensi delle disposizioni vigenti devono frequentare, entro i primi due anni dal trasferimento della propria residenza in un piccolo Comune di montagna, un corso di Francoprovenzale e di cultura Francoprovenzale, di *Töitschu* e di cultura Walser per il comune di Issime/*Eischeme*, di *Titsch* e di cultura Walser per i Comuni di Gressoney-Saint-Jean/*Ònderteil* e Gressoney-La-Trinité/*Oberteil*. Nel **comma 8** si specifica che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, individua le modalità di organizzazione del corso di cui al comma 7 ivi compresi gli enti e le associazioni autorizzati all'insegnamento.

L'**articolo 5, comma 1**, stabilisce che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dell'assegno di natalità di cui all'articolo 3 e del contributo di cui all'articolo 4 nonché, d'intesa con il CPEL, le competenze in merito ai relativi controlli. Il **comma 2** sottolinea come gli Enti locali abbiano la possibilità di integrare con proprie risorse l'importo dell'assegno di natalità e del contributo di cui all'articolo 4 mentre nel **comma 3** si rimarca che il CPEL e i piccoli Comuni di montagna assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso all'assegno di natalità e al contributo di cui all'articolo 4. Il **comma 4** tratta l'aspetto comunicativo, infatti la Regione, anche tramite i suoi enti strumentali, deve promuovere una campagna comunicativa in merito all'accesso all'assegno di natalità e al contributo di cui all'articolo 4 negli Stati dell'Unione Europea francofoni e germanofoni. La campagna comunicativa negli Stati germanofoni è volta ad incentivare l'insediamento di nuovi nuclei familiari germanofoni solamente

nei Comuni Walser di Issime/*Eischeme*, Gressoney-Saint-Jean/*Ònderteil* e Gressoney-La-Trinité/*Oberteil*.

L'articolo 6 è stato concepito per dare un aiuto a chi abita già nei piccoli Comuni di montagna. Nel **comma 1** infatti, per il periodo d'imposta 2024/2025/2026, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 50.000 euro e che abitano nei piccoli Comuni di montagna, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Ai soggetti con reddito complessivo oltre 50.000 euro si applica l'aliquota ordinaria sull'intero imponibile. Nel **comma 2** si specifica che l'addizionale regionale è dovuta in base al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

L'articolo 7 inserisce la clausola valutativa mentre **l'articolo 8** definisce le disposizioni finanziarie.

Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna

Art. 1 ***(Finalità e oggetto)***

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma, della Costituzione, al fine di contrastare il declino demografico dei piccoli Comuni di montagna, con la presente legge promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico delle Terre Alte, favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in detti Comuni, valorizzando, altresì, il particolarismo linguistico e culturale delle comunità locali.
2. Con la presente legge la Regione garantisce, altresì, tramite l'esenzione dall'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), un sostegno a chi già vive nei piccoli Comuni di montagna.

Art. 2 ***(Definizioni)***

1. Ai fini della presente legge sono definiti piccoli Comuni di montagna i Comuni della Regione con popolazione inferiore a 800 abitanti al 31 dicembre 2023 e che hanno la sede del proprio municipio al di sopra dei 650 metri di altitudine.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco dei Comuni che presentano le caratteristiche di cui al comma 1. Il suddetto elenco è aggiornato ogni tre anni.

Art. 3 ***(Assegno di natalità - Chèque Valdôtain)***

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a decorrere dal 2024 è istituito l'assegno di natalità, quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna.
2. L'assegno è corrisposto per dodici mensilità fino a un massimo di 5.000 euro annui, in favore dei nuclei familiari al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino o dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino a tre anni di età.
3. I soggetti beneficiari dell'assegno di natalità sono i genitori che:
 - a) risiedono in un piccolo Comune di montagna della Regione ovvero trasferiscano la propria residenza in uno di detti Comuni;
 - b) percepiscono un reddito complessivo, determinato ai fini dell'IRPEF, fino a 50.000 euro.
4. La residenza nel piccolo Comune di montagna deve essere mantenuta per almeno dieci anni, pena la decadenza dall'assegno di natalità e la restituzione delle somme percepite.

5. Sono comunque esclusi i nuclei familiari in cui uno o più dei componenti:

- a) occupino o abbiano occupato abusivamente alloggi, immobili o terreni pubblici o privati;
- b) non abbiano permesso ai minori del nucleo familiare di adempiere all'obbligo scolastico;
- c) siano stati condannati, nei cinque anni precedenti, per reati contro la pubblica amministrazione, reati contro minori, persone con disabilità o fragili, reati dolosi commessi con violenza alla persona, reati predatori o reati in materia di sostanze stupefacenti.

6. L'assegno di cui al comma 2 è erogato ai nuclei familiari richiedenti, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) nuclei familiari in cui il nascituro o il minore adottato o in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età;
- b) nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;
- c) nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido;
- d) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo;
- e) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al secondo.

7. L'ordine di priorità di cui al comma 6 è applicato dapprima ai nuclei familiari già residenti in un piccolo Comune di montagna del territorio regionale e, successivamente, ai nuclei familiari in cui i genitori del nascituro o del minore adottato o in affido intendono trasferire la propria residenza, per almeno dieci anni, in uno dei detti Comuni.

8. L'assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con il contributo di cui all'articolo 4.

Art. 4

(Contributo per i nuovi residenti - Chèque Montagnard)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a decorrere dal 2024 è riconosciuto, per un triennio, un contributo economico pari a 5.000 euro annui, in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione e la mantengono per almeno dieci anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.

2. I componenti del nucleo familiare richiedente il beneficio di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero apolidi o stranieri con regolare permesso di soggiorno;
- b) percepire un reddito complessivo, determinato ai fini dell'IRPEF, fino a 50.000 euro;
- c) almeno due componenti il nucleo familiare devono avere un'età, alla data di richiesta del contributo, inferiore a 70 anni.

3. Per coloro che sono già residenti sul territorio regionale, il Comune di provenienza deve avere una popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2023.
4. Ai fini del conseguimento del contributo è necessario, altresì, che il nucleo familiare richiedente dichiari e dimostri che l'immobile ubicato nel Comune di nuova residenza, sia esso di proprietà o derivante da un contratto di locazione o di comodato o altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficio. Fatte salve le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora sia accertata l'insussistenza di tale requisito, nei confronti dei destinatari si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del beneficio percepito.
5. L'importo del contributo di cui al comma 1 è raddoppiato qualora il nucleo familiare richiedente avvii nel piccolo Comune di montagna di nuova residenza un'attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storico-artistico.
6. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno di natalità di cui all'articolo 3.
7. Per promuovere la conoscenza della cultura locale e delle lingue minoritarie locali, ai fini del conseguimento del contributo, tutti i componenti del nucleo familiare di età compresa tra i 7 e i 69 anni che non siano affetti da disabilità ai sensi delle disposizioni vigenti devono frequentare, entro i primi due anni dal trasferimento della propria residenza in un piccolo Comune di montagna, un corso di Francoprovenzale e di cultura Francoprovenzale, di *Töitschu* e di cultura Walser per il Comune di Issime/*Eischeme*, di *Titsch* e di cultura Walser per i Comuni di Gressoney-Saint-Jean/*Ònderteil* e Gressoney-La-Trinité/*Oberteil*.
8. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di organizzazione del corso di cui al comma 7, ivi compresi gli enti e le associazioni autorizzati all'insegnamento.

Art. 5
(Disposizione comune)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dell'assegno di natalità di cui all'articolo 3 e del contributo di cui all'articolo 4 nonché, d'intesa con il CPEL, le competenze in merito ai relativi controlli.
2. Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo dell'assegno di natalità e del contributo di cui all'articolo 4.
3. Il CPEL e i piccoli Comuni di montagna assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso all'assegno di natalità e al contributo di cui all'articolo 4.
4. La Regione, anche tramite i suoi enti strumentali, promuove una campagna comunicativa in merito all'accesso all'assegno di natalità e al contributo di cui all'articolo 4 negli Stati dell'Unione Europea francofoni e germanofoni. La campagna comunicativa negli Stati germanofoni è altresì volta ad incentivare l'insediamento di nuovi nuclei familiari germanofoni nei Comuni Walser di Issime/*Eischeme*, Gressoney-Saint-Jean/ *Ònderteil* e Gressoney-La-Trinité/*Oberteil*.

Art. 6

(Esenzione dall'addizionale regionale all'IRPEF)

1. Per il periodo d'imposta 2024/2025/2026, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'IRPEF, fino a 50.000 euro e che abitano nei piccoli Comuni di montagna sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF. Ai soggetti con reddito complessivo oltre 50.000 euro si applica l'aliquota ordinaria sull'intero imponibile.
2. L'addizionale regionale è dovuta in base al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal primo anno successivo all'approvazione della presente legge, sulla base dei dati raccolti, rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della stessa. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente e al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione una relazione dalla quale emergano:
 - a) le informazioni relative agli assegni di natalità, con l'indicazione degli importi, del numero di beneficiari per comune, degli elementi di priorità presenti nei nuclei, dei contenuti della deliberazione di Giunta sulle modalità di assegnazione e sui relativi controlli, delle eventuali integrazioni di risorse da parte degli enti locali;
 - b) le informazioni relative agli incentivi per i nuovi residenti, con l'indicazione degli importi, del numero di beneficiari per Comune, dei contenuti della deliberazione di Giunta sulle modalità di assegnazione e sui relativi controlli, delle eventuali integrazioni di risorse da parte degli enti locali;
 - c) gli elementi per valutare l'impatto delle misure poste in essere sul bilancio demografico dei Comuni interessati e sulla durata di eventuali trasferimenti.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, mette a disposizione le informazioni relative al numero di beneficiari dell'esenzione dall'addizionale regionale all'IRPEF per gli abitanti dei piccoli Comuni di montagna.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è determinato in euro 650.000 per l'anno 2024, in annui euro 850.000 per il 2025 e in annui 1.050.000 per il 2026.
2. La minore entrata stimata sul bilancio regionale derivante dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge, è determinata in euro 1.600.000 per l'anno 2024, in euro 1.700.000 per l'anno 2025 e in euro 2.100.000 per l'anno 2026 e fa carico allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di

previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), Categoria 17 (Addizionale regionale IRPEF non sanità).

3. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) Titolo 1 (Spese correnti) per euro 650.000 nel 2024, per euro 850.000 nel 2025 ed euro 1.050.000 nel 2026.

4. L'onere di cui i commi 1 e 2 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026, nel titolo 1 (Spese correnti) delle seguenti Missioni e Programmi:

a) Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione):

- 1) Programma 01 (Organi istituzionali), per euro 50.000 nel 2024, euro 70.000 nel 2025 ed euro 80.000 nel 2026;
- 2) Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), per euro 50.000 nel 2024, euro 80.000 nel 2025 ed euro 70.000 nel 2026;
- 3) Programma 04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), per euro 50.000 per ciascuna annualità del triennio 2024/2026;
- 4) Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), per euro 80.000 nel 2024 ed euro 150.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026;
- 5) Programma 06 (Ufficio tecnico), per euro 50.000 nel 2024, 60.000 nel 2025 ed euro 80.000 nel 2026;
- 6) Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), per euro 100.000 nel 2024, euro 120.000 nel 2025 ed euro 150.000 nel 2026;
- 7) Programma 10 (Risorse umane), per euro 30.000 nel 2024 ed euro 20.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026;
- 8) Programma 11 (Altri servizi generali), per euro 50.000 nel 2024 ed euro 40.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026;

b) Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio):

- 1) Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), per euro 40.000 nel 2024 ed euro 60.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026;
- 2) Programma 03 (Edilizia scolastica), per euro 50.000 nel 2024, euro 70.000 nel 2025 ed euro 90.000 nel 2026;
- 3) Programma 04 (Istruzione Universitaria), per euro 20.000 nel 2026;
- 4) Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), per euro 60.000 nel 2024 ed euro 70.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026;

c) Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali):

- 1) Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), per euro 160.000 nel 2024, euro 80.000 nel 2025 ed euro 150.000 nel 2026;

2) Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), per euro 150.000 nel 2024 ed euro 120.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026;

d) Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), per euro 150.000 nel 2024 ed euro 120.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026;

e) Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), per euro 150.000 nel 2024, euro 120.000 nel 2025 ed euro 210.000 nel 2026;

f) Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), per euro 30.000 nel 2024 e 2025 ed euro 40.000 nel 2026;

g) Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente):

1) Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), per euro 150.000 nel 2024, euro 90.000 nel 2025 ed euro 150.000 nel 2026;

2) Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), per euro 50.000 nel 2024 e 2025 ed euro 70.000 nel 2026);

h) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità):

1) Programma 04 (Altre modalità di trasporto), per euro 50.000 nel 2024 e 2025 ed euro 70.000 nel 2026;

2) Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), per euro 50.000 per ciascuna delle annualità del triennio 2024/2026;

i) Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), per euro 50.000 per ciascuna delle annualità del triennio 2024/2026;

j) Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia):

1) Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), per euro 50.000 nel 2026;

2) Programma 05 (Interventi per le famiglie), per euro 50.000 nel 2026;

3) Programma 08 (Cooperazione e associazionismo), per euro 10.000 nel 2026;

k) Missione 13 (Tutela della salute):

1) Programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), per euro 30.000 per ciascuna delle annualità del triennio 2024/2026;

2) Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), per euro 30.000 nel 2024 e 2025 ed euro 40.000 nel 2026;

l) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività):

1) Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), per euro 70.000 nel 2024, euro 80.000 nel 2025 ed euro 90.000 nel 2026;

2) Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), per euro 50.000 nel 2024 ed euro 40.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026;

3) Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità), per euro 100.000 nel 2024, euro 100.000 nel 2025 ed euro 120.000 nel 2026;

m) Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale):

1) Programma 02 (Formazione professionale), per euro 20.000 nel 2024;

2) Programma 03 (Sostegno all'occupazione), per euro 30.000 nel 2024, euro 20.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026;

n) Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), per euro 70.000 nel 2024 ed euro 90.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026;

o) Missione 18 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), per euro 150.000 nel 2024, euro 610.000 nel 2025 ed euro 700.000 nel 2026;

p) Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di interventi di finanza locale inclusi nel nuovo provvedimento legislativo recante "Emanazione della nuova legge regionale in materia di violenza di genere" per euro 100.000 nel 2024.

5. A decorrere dal 2027 l'onere di cui al presente articolo farà carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nella medesima Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Erik LAVY

Luca DISTORT

Raffaella FOUDRAZ

Christian GANIS

Andrea MANFRIN

Simone PERRON

Paolo SAMMARITANI